

1. PROCURATORE SPECIALE (INTERMEDIARIO PER LA PRATICA)

Le pratiche SUAP devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica e quindi sottoscritte con firma digitale.

Chi non possiede una firma digitale deve servirsi di un procuratore.

Il procuratore è un **intermediario** che prepara la pratica, la sottoscrive con la sua firma digitale e la invia, in rappresentanza¹ del soggetto delegante (o anche di più soggetti deleganti, come nel caso di più intestatari di una pratica edilizia).

Vediamo quali sono gli **step per conferire la procura speciale all'intermediario**:

1. il delegante conferisce la "Procura speciale" all'intermediario mediante il modulo F15 e appone la propria firma autografa sui documenti cartacei che compongono la pratica SUAP; se sono presenti altri deleganti (ad es, soci che devono dichiarare l'antimafia), conferiscono la "Procura speciale" all'intermediario mediante il modulo F15SP;
2. il procuratore sottoscrive digitalmente tutti i file corrispondenti ai documenti cartacei e procede alla presentazione telematica della pratica SUAP;
3. il procuratore conserva i documenti cartacei, debitamente sottoscritti in modalità autografa dagli aventi titolo, presso la sede dello studio/ufficio del procuratore, per 10 anni;
4. il procuratore garantisce che il contenuto delle copie informatiche corrisponde a quello dei documenti cartacei da lui custoditi in originale.
5. il procuratore non risponde della veridicità delle dichiarazioni rese dal delegante.

Di norma, cittadini ed imprese conferiscono l'incarico di "procuratore speciale telematico" a professionisti, quali geometri, ingegneri, etc o altri consulenti, come commercialisti, ragionieri, associazioni di categoria, studi professionali, cui si rivolgono per la gestione degli aspetti tecnici della pratica SUAP (ad esempio, le verifiche edilizio-urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, ..).

Sempre di norma, il delegante elegge domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore speciale, che diventa così anche "tecnico/consulente delegato" per la trattazione della pratica.

L'elezione di domicilio vale sino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo a quella pratica.

¹ Come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445